



***Approvazione del modello di dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.***

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

### **Dispone**

*1. Approvazione del modello per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati*

1.1 Sono approvati:

- a) il modello, con le relative istruzioni, per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, annesso al presente provvedimento;
- b) le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

1.2 Il modello è composto dal frontespizio, che contiene l'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati anagrafici del soggetto richiedente e dell'eventuale rappresentante firmatario della dichiarazione, la dichiarazione d'intento, i dati del destinatario della dichiarazione e la firma del richiedente, e dal quadro A che contiene i dati relativi al plafond e l'impegno alla trasmissione telematica.

## *2. Modalità e termini di presentazione della dichiarazione*

2.1 La dichiarazione è presentata all'Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a *Entratel* o *Fisconline*, o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

2.2 Gli utenti del servizio telematico trasmettono i dati contenuti nel modello secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato A al presente provvedimento. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche e delle istruzioni saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione. La trasmissione telematica può essere effettuata utilizzando il software denominato "Dichiarazione d'intento", disponibile gratuitamente sul sito internet [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it). Per la consegna al fornitore è consentita la stampa della sola dichiarazione d'intento escludendo il quadro A "Plafond".

2.3 I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l'obbligo di rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione inviata nonché copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

## *3. Reperibilità del modello*

Il modello è disponibile gratuitamente sul sito internet [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

## *4. Riscontro telematico dell'avvenuta presentazione da parte del cedente o del prestatore*

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è resa disponibile, al cedente e al prestatore, la funzione a libero accesso per consentire il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento.

## *5. Decorrenza*

Il nuovo modello è utilizzato per le lettere d'intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.

### *Motivazioni*

Con il presente provvedimento viene approvato un nuovo modello per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Il nuovo modello sostituisce quello approvato con il provvedimento del 12 dicembre 2014 e modificato con provvedimento dell'11 febbraio 2015.

Le modifiche non comportano alcuna variazione alla possibilità per gli esportatori abituali di effettuare operazioni di acquisto senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, consentendo tuttavia un più puntuale monitoraggio ed una migliore analisi del rischio delle operazioni in commento, anche al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all'utilizzo improprio di tale regime agevolativo.

### *Riferimenti normativi*

#### *Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

#### *Disciplina normativa di riferimento*

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, concernente disposizioni urgenti in materia di imposta su valore aggiunto;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2014 concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata:

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 12 dicembre 2014 recante:

*“Approvazione del modello per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati”.*

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 11 febbraio 2015 recante:

*“Modificazioni delle istruzioni, del modello di dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, approvati con provvedimento del 12 dicembre 2014”.*

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art.1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA  
Rossella Orlandi

*“firmato digitalmente”*

# DICHIARAZIONE D'INTENTO

## DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

**Informativa  
sul trattamento  
dei dati personali  
(art. 13 D.lgs.  
n.196/2003)**

*Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il D.lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.*

**Finalità  
del trattamento**

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.  
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003).

**Conferimento Dati**

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per poter trasmettere la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni di carattere penale.  
L'indicazione del numero di telefono e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

**Modalità  
del trattamento**

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.  
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

**Titolari  
del trattamento**

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

**Responsabili  
del trattamento**

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.  
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili.  
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

**Diritti dell'interessato**

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:  
Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

**Consenso**

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.  
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge.

**La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.**

# DICHIARAZIONE D'INTENTO

**DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA  
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**

Numero  Anno   
Attribuito dal dichiarante

Numero  Anno   
Attribuito dal fornitore o prestatore

<b>DATI DEL DICHIARANTE</b>	Codice fiscale <input type="text"/>		Partita IVA <input type="text"/>	
	Cognome o denominazione o ragione sociale <input type="text"/>		Nome <input type="text"/> Sesso (M/F) <input type="checkbox"/>	
	Data di nascita <input type="text"/>	Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/>		Provincia (sigla) <input type="text"/>
<b>DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE</b>	Codice fiscale <input type="text"/>		Codice carica <input type="text"/>	Codice fiscale società <input type="text"/>
	Cognome <input type="text"/>		Nome <input type="text"/> Sesso (M/F) <input type="checkbox"/>	
	Data di nascita <input type="text"/>	Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/>		Provincia (sigla) <input type="text"/>
<b>RECAPITI</b>	Telefono <input type="text"/>		Indirizzo di posta elettronica <input type="text"/>	
<b>INTEGRATIVA</b>	Numero protocollo di invio <input type="text"/>			
<b>DICHIARAZIONE</b>	<p>Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare <b>ACQUISTI</b> <input type="checkbox"/> o <b>IMPORTAZIONI</b> <input type="checkbox"/> senza applicazione dell'IVA nell'ANNO <input type="text"/></p> <p>e chiedo di acquistare o importare <input type="text"/></p> <p>La dichiarazione si riferisce a:</p> <p>una sola operazione per un importo fino a euro <input type="text"/></p> <p>operazioni fino a concorrenza di euro <input type="text"/></p>			
<b>DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE</b>	<p><input type="checkbox"/> Dogana</p> <p><b>Altra parte contraente</b></p> <p>Codice fiscale <input type="text"/> Partita IVA <input type="text"/></p> <p>Cognome o denominazione o ragione sociale <input type="text"/> Nome <input type="text"/> Sesso (M/F) <input type="checkbox"/></p>			
<b>FIRMA</b>	FIRMA <input type="text"/>			

# **QUADRO A - PLAFOND**

<b>Tipo</b>	<b>A1</b> Fisso <input type="text"/> Mobile <input type="text"/>					
<b>Operazioni che concorrono alla formazione del plafond</b>	<b>A2</b> Dichiarazione annuale IVA presentata <input type="text"/>					
	Esportazioni 2 <input type="text"/>	Cessioni intracomunitarie 3 <input type="text"/>	Cessioni verso San Marino 4 <input type="text"/>	Operazioni assimilate 5 <input type="text"/>	Operazioni straordinarie 6 <input type="text"/>	
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>	Codice fiscale dell'intermediario <input type="text"/>					
	Data dell'impegno giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>		FIRMA DELL'INTERMEDIARIO <input type="text"/>			

# DICHIARAZIONE D'INTENTO

## DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Per le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento (art 1, comma 1, lett. c), decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 e art. 20, decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175). La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate è consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana.

### Modalità di presentazione

La dichiarazione può essere trasmessa direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate, o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione utilizzando il software, denominato **"DICHIARAZIONE D'INTENTO"**, disponibile sul sito internet **[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)**.

L'intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è tenuto a rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti.

L'intermediario è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della dichiarazione trasmessa e della ricevuta di presentazione della comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia delle Entrate riceve i dati.

### Frontespizio

#### Numero di dichiarazione

Il dichiarante deve indicare, nello spazio riservato, il numero progressivo assegnato alla dichiarazione da trasmettere e l'anno di riferimento.

#### Dati del dichiarante

Il dichiarante deve indicare, oltre al proprio codice fiscale e partita IVA, i seguenti dati:

- **se persona fisica**, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita;
- **se soggetto diverso da persona fisica**, va indicata la denominazione o la ragione sociale. La denominazione va riportata senza abbreviazioni, a eccezione della natura giuridica che va indicata in forma contratta (esempio: S.a.s. per Società in accomandita semplice).

#### Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

Questo riquadro va compilato solo nel caso in cui chi sottoscrive la dichiarazione sia un soggetto diverso dal dichiarante.

In questo caso è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, il **"Codice carica"** corrispondente e i dati anagrafici richiesti. Il **"Codice carica"** può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione annuale IVA, pubblicato sul sito internet [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) nella sezione "Strumenti > Modelli > Modelli di dichiarazione".

Se la dichiarazione è presentata da una società per conto del dichiarante, va compilato anche il campo **"Codice fiscale società"** e va indicato il **"Codice carica"** corrispondente al rapporto tra la società che presenta la dichiarazione e il dichiarante (es. la società che presenta la dichiarazione in qualità di rappresentante negoziale del dichiarante indica il codice carica 1).

#### Recapiti

Possono essere indicati i recapiti telefonici e l'indirizzo e-mail del dichiarante (o del rappresentante) per eventuali richieste di chiarimenti sui dati esposti nella dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

#### Integrativa

Nell'ipotesi in cui, prima di effettuare l'operazione, si intenda rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A), è necessario inviare una nuova dichiarazione, barrando la casella **"Integrativa"** e indicando il **numero di protocollo** della dichiarazione che si intende integrare. La dichiarazione integrativa sostituisce la dichiarazione integrata.



### Dichiarazione

Il dichiarante indica se intende avvalersi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare **acquisti o importazioni** senza applicazione dell'IVA, l'anno di riferimento e la tipologia del prodotto o del servizio.

Il dichiarante compila:

- il **campo 1**, se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo. In caso di importazione indicare nel campo 1 un valore presunto relativamente all'imponibile ai fini IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. L'importo di effettivo impegno del plafond sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d'intento;
- il **campo 2**, se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell'importo ivi indicato.

### Destinatario della dichiarazione

Il **campo "Dogana"** è barrato nel caso di importazioni.

Nei campi relativi all' "**Altra parte contraente**" il dichiarante indica i dati del cedente o fornitore destinatari della dichiarazione.

### QUADRO A PLAFOND

#### Tipo di plafond

Nel **rigo A1**, il dichiarante indica la natura del plafond: **Fisso** o **Mobile**.

#### Operazioni che concorrono alla formazione del plafond

Se, alla data di trasmissione della dichiarazione d'intento, la dichiarazione annuale IVA è stata già presentata, va barrata la **casella 1 "Dichiarazione annuale IVA presentata"** e non è necessario indicare quali operazioni concorrono alla formazione del plafond (caselle da 2 a 5).

Se la dichiarazione annuale IVA non è stata ancora presentata occorre barrare almeno una delle **caselle da 2 a 5 del rigo A2**, indicando quali operazioni hanno concorso alla formazione del plafond:

- la **casella 2**, per le **esportazioni** di beni (art. 8, primo comma, lettere a) e b) del d.P.R. 633/72);
- la **casella 3**, per le **cessioni intracomunitarie** di beni;
- la **casella 4**, per le **cessioni** di beni effettuate nei confronti di operatori **sammarinesi**;
- la **casella 5**, per le **operazioni assimilate** alle cessioni all'esportazione.

Nell'ipotesi in cui il dichiarante abbia effettuato operazioni straordinarie che hanno concorso alla formazione, anche parziale, del plafond disponibile, deve barrare la **casella 6 operazioni straordinarie**.

### Impegno alla presentazione telematica

Vanno indicati il codice fiscale dell'intermediario, la data dell'impegno alla presentazione telematica unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario.

### Stampa della dichiarazione

Per la consegna al fornitore è consentita la stampa della sola dichiarazione d'intento escludendo il quadro A "Plafond".

## **ALLEGATO A**

**Specifiche tecniche per la trasmissione  
telematica Dichiarazione d'intento**

# **CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEL MODELLO DICHIARAZIONE D'INTENTO DA TRASMETTERE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA**

## **1. AVVERTENZE GENERALI**

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi al Modello Dichiarazione d'intento per la richiesta di non applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in acquisti e importazioni da trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

**Prima di procedere alla trasmissione del file contenente le dichiarazioni, il soggetto che effettua la trasmissione telematica è tenuto a utilizzare il software distribuito dall'Agenzia delle Entrate che provvede a sottoporre il file contenente i dati della richiesta ad una funzione di controllo di correttezza formale dei dati**

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

## **2. CONTENUTO DELLA FORNITURA**

### **2.1 Generalità**

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri. Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura in via telematica del Modello di Dichiarazione d'intento sono:

- record di tipo "A": è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e il codice fiscale del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);
- record di tipo "B": è il record che contiene i dati anagrafici ed altri dati del frontespizio;
- record di tipo "Z": è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

### **2.2 La sequenza dei record**

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza di un solo record di tipo "A", posizionato come primo record della fornitura;
- per ogni modello di Dichiarazione d'intento presenza, nell'ordine, di un unico record di tipo "B";

- presenza di un solo record di tipo “Z”, posizionato come ultimo record della fornitura.

## 2.3 La struttura dei record

I record di tipo “A”, “B” e “Z” contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all’interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.

## 2.4 La struttura dei dati

### Campi posizionali

I campi posizionali, vale a dire i campi dei record di tipo “A”, “B”, “Z” possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente.

Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date, percentuali, ecc.), nella colonna “Formato” è indicato il particolare formato da utilizzare.

L’allineamento e la formattazione dei campi posizionale sono descritti nella tabella che segue.

<b>Sigla formato</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Formattazione</b>	<b>Esempio di allineamento</b>
AN	Campo alfanumerico	Spazio	`STRINGA`
CF	Codice fiscale (16 caratteri)	Spazio	`RSSGNN60R30H501U`
	Codice fiscale numerico (11 caratteri)		`02876990587`
CN	Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Zero	`02876990587`
PI	Partita IVA (11 caratteri)	Zero	`02876990587`
DT	Data (formato GGMMAAAA)	Zero	`05051998`
NU	Campo numerico positivo	Zero	`001234`
			`123456`
PR	Sigla automobilistica delle province italiane ed i valori	Spazio	`BO`

	“spazio” ed “EE” per gli esteri.		
CB	Casella barrata  Se la casella è barrata vale 1 altrimenti è zero	Zero	'1'

## 2.5 Regole generali.

### 2.5.1 Codici fiscali e partite IVA

I codice fiscale del contribuente, presente sulla prima facciata del frontespizio del modello è l'identificativo del soggetto che presenta la dichiarazione di intento e va riportato in duplica su ogni record che costituisce la richiesta stessa nel campo “Codice fiscale del contribuente”.

I Codici Fiscali e le Partite IVA riportati nel modello devono essere formalmente corretti.

Il codice fiscale del contribuente, riportato nel campo 2 del record B, deve essere registrato in Anagrafe Tributaria e deve essere congruente con la relativa partita IVA, indicata nel campo 14 e quest'ultima deve risultare attiva.

La non registrazione o l'incongruenza con la Partita IVA, comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.

Il codice fiscale del destinatario della dichiarazione, riportato nel campo 41 del record B, deve essere registrato in Anagrafe Tributaria e deve essere congruente con la relativa partita IVA indicata al campo 42 e quest'ultima deve risultare attiva.

La non registrazione o l'incongruenza con la Partita IVA, comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione .

Nel caso di omocodia del codice fiscale del contribuente risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione in dichiarazione del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della dichiarazione.

Il codice fiscale del rappresentante riportato nel campo 19 del record B deve essere registrato in Anagrafe Tributaria; la non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione.

### **2.5.2 Altri dati**

Gli importi contenuti nella dichiarazione devono essere riportati fino alla seconda cifra decimale.

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.

### **2.5.3 Integrativa**

Nel caso di dichiarazione integrativa, campi da 8 a 10 del record B valorizzati, di una dichiarazione relativa a importazioni e destinata alla Dogana viene verificato che la dichiarazione che si intende integrare non sia stata, anche parzialmente, spesa, condizione, questa, che costituisce causa di scarto.

RECORD DI TIPO "A" :					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'
2	Filler	2	14	AN	
3	Codice fornitura	16	5	AN	Impostare a "IV115"
4	Tipo fornitore	21	2	NU	Assume i valori: 01 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazioni. 10 - C.A.F. dipendenti e pensionati; C.A.F. imprese; Società ed enti di cui all'art.3, comma 2 del DPR 322/98 (se tale società appartiene a un gruppo può trasmettere la propria dichiarazione e quelle delle aziende del gruppo); Altri intermediari di cui all'art.3, comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR 322/98; Società degli Ordini di cui all' art. 3 Decr. Dir. 18/2/99; Soggetto che trasmette le dichiarazioni per le quali l'impegno a trasmettere è stato assunto da un professionista deceduto.
5	Codice fiscale del fornitore	23	16	AN	Impostare sempre
<b>Spazio non utilizzato</b>					
6	Filler	39	483	AN	
<b>Dichiarazione su più invii</b>					
7	Filler	522	4	NU	
8	Filler	526	4	NU	
<b>Spazio a disposizione dell'utente</b>					
9	Campo utente	530	100	AN	
<b>Spazio non disponibile</b>					
10	Filler	630	1068	AN	
11	Spazio riservato al Servizio Telematico	1698	200	AN	
<b>Ultimi tre caratteri di controllo del record</b>					
12	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
13	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

RECORD DI TIPO "B"					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "B"
2	Codice fiscale del soggetto dichiarante	2	16	AN	Dato obbligatorio. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Vale 1
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	AN	
5	Filler	29	25	AN	
6	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione della richiesta	54	20	AN	
7	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN	
Integrativa					
8	Dichiarazione integrativa	90	1	CB	
9	Protocollo telematico da integrare - Prima parte	91	17	NU	Obbligatorio se presente campo 8. Il protocollo deve essere di un documento presentato dal cf presente al campo 2.
10	Protocollo telematico da integrare - Parte seconda	108	6	NU	
Dati del contribuente					
11	Cognome	114	24	AN	Obbligatorio se presente il campo 12 e assente il campo 13. Alternativo al campo 13.
12	Nome	138	20	AN	Obbligatorio se presente il campo 11 e assente il campo 13. Alternativo al campo 13.
13	Denominazione	158	60	AN	Obbligatorio se assenti i campi 11 e 12.
14	Partita IVA	218	11	PI	Dato obbligatorio. La partita IVA deve essere formalmente corretta e registrata in Anagrafe tributaria. Deve essere attiva e quella relativa al codice fiscale del dichiarante. La non registrazione e/o la non correttezza comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione
Persona fisica					
15	Comune di nascita	229	40	AN	Dato obbligatorio se presente la sezione.
16	Provincia di nascita	269	2	PR	
17	Data di nascita	271	8	DT	Dato obbligatorio se presente la sezione.
18	Sesso	279	1	AN	Vale 'M' o 'F'. Dato obbligatorio se presente la sezione.
Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione. La sezione è obbligatoria per "Soggetti diversi dalle persone fisiche"					
19	Codice fiscale	280	16	CF	il dato è obbligatorio per i contribuenti diversi dalle persone fisiche ovvero nel caso in cui sia presente un dato nella sezione. Deve essere diverso dal codice fiscale del contribuente (campo 2). Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria



20	Codice fiscale società dichiarante	296	11	CN	Il codice fiscale deve essere formalmente corretto. Può essere presente solo con codice carica (campo 21) uguale a 1, 6 o 9.
21	Codice carica	307	2	NU	Dato obbligatorio. Vale da 1 a 9
22	Cognome	309	24	AN	Dato obbligatorio
23	Nome	333	20	AN	Dato obbligatorio
24	Sesso	353	1	AN	Vale 'M' o 'F'.
25	Data di nascita	354	8	DT	Dato obbligatorio
26	Comune o stato estero di nascita	362	40	AN	Dato obbligatorio
27	Sigla della provincia di nascita	402	2	PR	
<b>Recapiti</b>					
28	Telefono - Prefisso e numero	404	12	AN	Il dato deve essere numerico
29	Indirizzo di posta elettronica	416	100	AN	
<b>Dichiarazione</b>					
30	Casella Acquisti	516	1	CB	Obbligatorio se assente campo 31. Alternativo al campo 31
31	Casella Importazioni	517	1	CB	Obbligatorio se assente campo 30. Alternativo al campo 30
32	Anno	518	4	NU	Dato obbligatorio
33	Importo operazione	522	16	VP	E' obbligatoria la presenza di uno e solo uno tra i campi 33 e 34.
34	Importo fino a concorrenza	538	16	VP	
35	Filler	554	8	AN	
36	Filler	562	8	AN	
37	Descrizione merce	570	100	AN	
38	Numero attribuito dal dichiarante	670	16	AN	Obbligatorio
39	Anno della dichiarazione	686	4	NU	Obbligatorio deve essere uguale al campo 32
<b>Destinatario della dichiarazione</b>					
40	Dogana	690	1	CB	Obbligatorio se presente campo 31.
41	Codice fiscale	691	16	CF	Obbligatorio se presente campo 30. Se presente, il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione
42	Partita IVA	707	11	PI	Dato obbligatorio se presente campo 41. Se presente la partita IVA deve essere formalmente corretta e registrato in Anagrafe tributaria. Deve essere attiva e quella relativa al codice fiscale di campo 41. La non registrazione e/o la non correttezza comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione
43	Cognome	718	24	AN	Se presente campo 41, devono essere presenti in alternativa o i campi 43, 44 e 46 o il campo 45.
44	Nome	742	20	AN	
45	Denominazione	762	60	AN	
46	Sesso	822	1	AN	Obbligatorio se presente campo 45 Vale 'M' o 'F'
<b>Firma</b>					
47	Firma del dichiarante	823	1	CB	
<b>Quadro A</b>					
48	Tipo plafond	824	1	NU	Obbligatorio, Vale 1 Plafond fisso e 2 Plafond mobile
49	Casella Dichiarazione IVA annuale presentata	825	1	CB	
50	Esportazioni	826	1	CB	Se caselle campo 49 e 54 non sono barrate, almeno una delle casella 50, 51, 52 e 53 deve essere barrata.
51	Cessioni intracomunitarie	827	1	CB	

52	Cessioni verso San Marino	828	1	CB	
53	Operazioni assimilate	829	1	CB	
54	Operazioni straordinarie	830	1	CB	Obbligatoria se non è barrata nessuna casella da 49 a 53
55	Filler	831	30	AN	
56	Filler	861	30	AN	
<b>Sezione Intermediario</b>					
57	Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione	891	16	CF	Dato obbligatorio se presente un altro dato nella sezione. Dato obbligatorio se il campo 4 del record A è uguale a 10 ed il campo 5 del record A è diverso dal campo 2 del record B e dal campo 19 del record B
58	Data dell'impegno	907	8	DT	Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione.
59	Firma dell'intermediario	915	1	CB	
60	Filler	916	3	AN	
61	Filler	919	925	AN	
<b>Spazio riservato al Servizio telematico</b>					
62	Spazio riservato al Servizio Telematico	1844	20	AN	
63	Filler	1864	7	AN	
64	Filler	1871	3	AN	
65	Filler	1874	5	AN	
66	Filler	1879	1	AN	
67	Filler	1880	1	AN	
68	Filler	1881	1	AN	
69	Filler	1882	1	AN	
70	Filler	1883	1	AN	
71	Filler	1884	1	AN	
72	Filler	1885	13	AN	
<b>Ultimi tre caratteri di controllo</b>					
73	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
74	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

RECORD DI TIPO "Z" :					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare al valore 'Z'
2	Filler	2	14	AN	
3	Numero record di tipo 'B'	16	9	NU	
4	Filler	25	9	AN	
<b>Spazio non utilizzato</b>					
5	Filler	34	1864	AN	Impostare a spazi
<b>Ultimi tre caratteri di controllo del record</b>					
6	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore 'A'
7	Filler	1899	2	AN	Impostare ai valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

## RISOLUZIONE N. 120 / E



Agenzia delle entrate  
Direzione Centrale Accertamento

*Roma, 22/12/2016*

***OGGETTO: Nuovo modello di dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016 – Chiarimenti operativi.***

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016 è stato approvato un nuovo modello per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, che, come previsto dal punto 5 del citato Provvedimento, deve essere utilizzato per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.

Rispetto al modello precedente, il nuovo modello non prevede più la possibilità di riferire la dichiarazione d'intento ad un determinato periodo da specificare nei campi 3 e 4 della sezione “*dichiarazione*”, che di conseguenza sono stati eliminati.

Ciò premesso, al fine di chiarire taluni dubbi applicativi sollevati da alcune associazioni di categoria e relativi alla transizione dal vecchio al nuovo modello, si forniscono di seguito alcune indicazioni operative:

1. il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello;
2. nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 “*operazioni comprese nel*

*periodo da*” (es. dal 01/01/2017 al 31/12/2017), la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello;

3. nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1 *“una sola operazione per un importo fino ad euro”* o il campo 2 *“operazioni fino a concorrenza di euro”*, la dichiarazione ha validità, fino a concorrenza dell’importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate dopo il 1° marzo 2017. In tali casi, quindi, non deve essere presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello;
4. l’importo da indicare nel campo 2 della sezione *“dichiarazione”* deve rappresentare l’ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva nei confronti dell’operatore economico al quale è presentata la dichiarazione. Particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell’importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d’intento. Qualora l’esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d’intento presentata deve produrne una nuova, indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva.

*Firmato digitalmente*  
IL DIRETTORE CENTRALE

*Aldo Polito*

## RISOLUZIONE N. 16 /E



Direzione Centrale Normativa

ROMA, 06/02/2017

***OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212-  
Acquisti senza applicazione dell'Iva oltre i limiti del plafond.  
Regolarizzazione della violazione.***

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633 del 1972 e 13 del D.lgs. n. 472 del 1997, è stato esposto il seguente

### QUESITO

La società istante riferisce di essere un esportatore abituale e di beneficiare del regime agevolato previsto dall'art. 8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633 del 1972, che consente a coloro che effettuano operazioni internazionali di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'Iva, entro un determinato limite annuale (plafond).

L'istante, che nel 2015, per un errore informatico, ha effettuato acquisti senza applicazione dell'Iva oltre il limite del plafond disponibile, chiede chiarimenti in merito alla possibilità di ravvedere la violazione commessa.

In particolare, l'istante fa presente che, per regolarizzare contabilmente la violazione commessa secondo la procedura n. 3 descritta nella circolare n. 50/E del 12 giugno 2002, paragrafo 24.2 (emissione di autofattura e contabilizzazione in sede di liquidazione periodica), ha emesso autofattura per ciascun fornitore e le ha annotate nel registro degli acquisti e delle vendite, in data 31 dicembre 2015, facendo confluire la maggiore IVA nella liquidazione periodica relativa al mese di dicembre.

L'istante intenderebbe, pertanto, versare tramite modello F24 esclusivamente la sanzione prevista dall'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997, in misura ridotta, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997, nonché gli interessi sull'Iva a debito, calcolati al 31 dicembre 2015.

Il dubbio interpretativo nasce dal fatto che la procedura di regolarizzazione sopra richiamata, delineata nella circolare n. 50/E del 2002, non è stata riproposta nei diversi documenti di prassi emanati successivamente, che hanno trattato il medesimo argomento.

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'istante ritiene che, avendo già regolarizzato contabilmente la violazione con le modalità descritte nel quesito (emissione di autofatture, annotate, entro il 31 dicembre 2015 nel registro Iva vendite e nel registro Iva acquisti), ed essendo la maggiore imposta confluita nella dichiarazione periodica del mese di dicembre dell'anno in cui al violazione è stata commessa - secondo la procedura prevista dalla circolare n. 50/E del 2002 - sia possibile completare la regolarizzazione versando, con modello F24, solo gli interessi e la sanzione prevista dall'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997, in misura ridotta applicando l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'art. 8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633 del 1972 prevede la non imponibilità delle cessioni e delle prestazioni di servizi fatte agli esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni senza il pagamento dell'imposta. Qualora, come nel caso prospettato, siano effettuate operazioni senza addebito dell'imposta oltre il limite del *plafond* disponibile, nei confronti del cessionario/committente si applica la sanzione prevista dall'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997 (dal cento a duecento per cento dell'imposta), oltre al recupero dell'imposta non assolta e degli interessi.

Tale violazione è, tuttavia, regolarizzabile e, in tal senso, sono stati forniti chiarimenti con diversi documenti di prassi che si sono susseguiti nel tempo. Per comprendere meglio l'*iter* logico sotteso alle posizioni prese dall'Amministrazione finanziaria, spesso in riferimento a casi concreti, giova accennare brevemente alle soluzioni prospettate nei citati documenti.

Con **nota n. 39186 del 10 marzo 1999**, in risposta ad un quesito circa la **possibilità di regolarizzare la violazione ai sensi dell'art. 13** del D.lgs. n. 472 del 1997, è stato affermato il principio secondo cui, in caso di splafonamento, la violazione non può essere ricondotta ad un'ipotesi di tardivo versamento da parte del cedente/prestatore, che ricevuta la dichiarazione di intento, legittimamente ha emesso fattura senza addebito di imposta. Si ricorda che, in base alle disposizioni attuali contenute nel comma 4-*bis* del citato articolo 7 del d.lgs. n. 471 del 1997, il cedente/prestatore non è responsabile della violazione solo se, oltre ad aver ricevuto la lettera d'intento, corredata della ricevuta di presentazione da parte dell'esportatore abituale all'Agenzia delle entrate, prima di porre in essere le operazioni, ne riscontri telematicamente l'avvenuta presentazione.

Con lo stesso documento di prassi, è stata riconosciuta al cessionario la possibilità di sanare la violazione commessa, mediante:

1. emissione, entro i termini previsti dall'art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997, di un'apposita autofattura in duplice esemplare da presentare al competente



ufficio, secondo lo schema previsto dall'art. 6, comma 8, del D.lgs. n. 471 del 1997;

2. versamento, entro gli stessi termini, della maggiore imposta, degli interessi e della sanzione di cui all'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997, in misura ridotta ai sensi del citato art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997;
3. annotazione dell'autofattura nel registro Iva degli acquisti, ai fini di esercitare il diritto alla detrazione.

Poiché, in tale evenienza, l'IVA regolarizzata confluisce nella dichiarazione IVA sia tra l'imposta a credito sia tra i versamenti effettuati, al fine di evitare una doppia detrazione, la medesima deve essere indicata in dichiarazione anche in una posta a debito.

Tale procedura è stata confermata dalla **circolare n. 98/E del 17 maggio 2000**, come misura alternativa alla richiesta al proprio cedente di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento dell'IVA non addebitata in fattura, ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 633 del 1972.

La suddetta circolare ha chiarito anche che, laddove il contribuente voglia sanare la violazione mediante l'emissione di un'autofattura, *“in un'ottica semplificativa del sistema, il versamento dell'imposta e degli interessi potrebbe anche essere effettuato attraverso la contabilizzazione in sede di liquidazione periodica, con indicazione nel rigo VP8, colonna 1, della dichiarazione mensile o trimestrale (allora in vigore n.d.r.)”*. Anche in tal caso l'autofattura deve essere presentata al competente ufficio locale dell'Agenzia e annotata nel registro degli acquisti.

È evidente che questa forma alternativa di regolarizzazione in sede di liquidazione periodica, può essere adottata **entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è realizzato lo splafonamento** e non oltre.

Con la circolare **n. 50/E del 12 giugno 2002** questa Agenzia ha fatto rinvio a tutte e tre le diverse modalità di regolarizzazione dello splafonamento:

- a) richiesta di emissione delle note di variazione in aumento al proprio cedente;
- b) emissione di autofattura e versamento diretto dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi;
- c) assolvimento dell'imposta, comprensiva degli interessi, in sede di liquidazione periodica;

confermando che quando la regolarizzazione avviene in sede di liquidazione periodica, il cessionario o committente deve versare la sola sanzione prevista dall'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997.

Le successive **circolari n. 12/E del 19 febbraio 2008 e n. 12/E del 12 marzo 2010**, non hanno fatto alcun rinvio alla procedura di regolarizzazione di cui a punto sub. c), perché destinate a fornire chiarimenti circa specifici casi di violazioni concernenti il plafond per i quali detta forma di regolarizzazione era ormai inibita.

In particolare, la **circolare n. 12/E del 2008** ha fornito indicazioni circa la regolarizzazione di violazioni commesse in due diversi periodi di imposta, per uno dei quali non era più possibile far confluire la maggiore IVA nella liquidazione periodica dell'anno in cui era stata commessa la violazione.

In tale sede è stato affermato, inoltre, il principio secondo cui la regolarizzazione della violazione è possibile anche **oltre i termini previsti per ravvedere la sanzione** (il termine ultimo per ravvedere, nel 2008, era quello previsto dalla lettera b) dell'articolo 13, ossia il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione era stata commessa), precisando che, in tal caso, la sanzione è irrogata dall'ufficio. Ciò a significare che la regolarizzazione spontanea dello splafonamento non è necessariamente subordinata al contestuale pagamento delle sanzioni in misura ridotta.

La **circolare n. 12/E del 2010** ha, invece, semplicemente confermato la possibilità di detrarre l'IVA evidenziata nell'autofattura e versata mediante modello F24.

Ciò detto, restano ad oggi ancora validi i chiarimenti forniti con i citati documenti di prassi in merito alle procedure utilizzabili per regolarizzare della violazione di cui trattasi, riassumibili come segue:

**- procedura a)**

Richiesta al cedente/prestatore di effettuare le variazioni in aumento dell'Iva, ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 633 del 1972; resta, comunque, a carico dell'acquirente il pagamento degli interessi e delle sanzioni, anche tramite l'istituto del ravvedimento di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997.

**- procedura b)**

1. Emissione di un'autofattura, in duplice esemplare, contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l'ammontare eccedente il plafond e l'imposta che avrebbe dovuto essere applicata;
2. versamento dell'imposta e degli interessi;
3. annotazione dell'autofattura nel registro degli acquisti;
4. presentazione - in analogia con la procedura prevista dall'articolo, 6, comma 8, del D.lgs. n. 471 del 1997 - di una copia dell'autofattura al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate (cfr circolare n. 50/E del 2002);
5. indicazione in dichiarazione di una posta a debito pari all'IVA assolta, al fine di evitare una doppia detrazione;
6. versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione di cui all'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997, in misura ridotta ai sensi del citato art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997.

**- procedura c)**

1. Emissione di un'autofattura (con le caratteristiche sopra richiamate) entro il 31 dicembre dell'anno di splafonamento;
2. assolvimento dell'IVA in sede di liquidazione periodica, mediante annotazione, entro il 31 dicembre del medesimo anno, della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro IVA delle vendite, nonché annotazione dell'autofattura anche nel registro Iva degli acquisti;
3. presentazione di una copia dell'autofattura al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate;
4. versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione prevista dall'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997.

Va detto, infine - in conformità con i chiarimenti resi con la circolare 50/E del 2002, secondo cui la presentazione dell'autofattura al competente ufficio costituisce l'adempimento finale della procedura di regolarizzazione – che tale obbligo può essere assolto anche in un momento successivo alla liquidazione/versamento dell'imposta, e al conseguente esercizio del diritto alla detrazione mediante annotazione dell'autofattura nel registro degli acquisiti, purché la consegna avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA nella quale sono riepilogati i risultati delle singole liquidazioni periodiche ed è determinata l'imposta a debito o a credito relativa all'anno in cui la violazione è stata regolarizzata. La presentazione in ufficio dell'autofattura in un momento successivo all'esercizio della detrazione, purché entro il termine della presentazione della dichiarazione IVA, non pregiudica, infatti, il controllo da parte dell'Agenzia delle entrate della posizione del cessionario, autore della violazione, senza alcuna conseguenza sulla posizione del cedente.

\*\*\*

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)